



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.U. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

COMPETENZE PER LO SVILUPPO (FSE) - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)



ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE

Circ. n. 52

Noviglio 11/10/2022

Ai docenti

Ai collaboratori scolastici

Ai DSGA

Oggetto: Vigilanza sugli alunni e connessa responsabilità: ambiti della responsabilità del personale scolastico

La scrivente dott.ssa Mariagrazia Costantino, in qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore e di Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs 81/2008, ritenendo la sicurezza e la salute valori aziendali e considerando i momenti di riposo tra quelli importanti della giornata scolastica, ritiene opportuno ricordare che l'intervallo è da intendersi come pausa dal normale impegno didattico e formativo da parte degli alunni, prescindendo dalla loro età e dalla tipologia di scuola frequentata.

Pertanto, a chiarimento della materia in oggetto, la scrivente fornisce alcune precisazioni, condensate nell'analisi dei principali punti critici, anche in relazione all'aumento della percentuale di docenti che non ottemperano al codice disciplinare.

Si ricorda che i compiti diretti di **vigilanza sugli alunni non sono presenti nel profilo del Dirigente Scolastico, sul quale gravano compiti di organizzazione e controllo dell'attività dei dipendenti nell'ambito più generale della gestione delle risorse, di cui è direttamente responsabile (D. Lvo 165/2001), per cui egli è tenuto a garantire la sicurezza della scuola attraverso l'eliminazione di qualsiasi fonte di rischio, adottando al riguardo tutti quei provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, sollecitando l'intervento di coloro sui quali i medesimi incombono.**

La responsabilità del personale scolastico (artt. 2047 e 2048 del Codice Civile; art. 61 della Legge n. 312/1980) **scaturisce dalla violazione degli obblighi di servizio** riconosciuti dal contratto collettivo di lavoro e, per i danni causati dagli allievi a terzi, si fonda proprio sulla presunzione del negligente adempimento dell'obbligo di vigilanza sugli studenti.

Per la scuola, nel caso dei minori, il dovere di vigilanza:

- va svolto in modo continuo, con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore;
- inizia dal momento dell'affidamento degli alunni e termina alla riconsegna ai genitori;
- comprende il periodo effettivo di svolgimento delle lezioni, l'intervallo, lo spostamento dalle classi, i trasferimenti interni o esterni per e dalla palestra, ecc.;
- viene attuato dai docenti negli spazi dove gli stessi operano (aule, laboratori, palestre e nelle aree esterne/giardino);
- viene attuato dai collaboratori scolastici negli spazi interni ed esterni in cui non operano i docenti.

In relazione ai principi dell'autonomia scolastica, a garanzia del migliore e corretto funzionamento della scuola, nel pieno e assoluto rispetto dei diritti e dei doveri, nel caso specifico degli alunni, ma più in generale di tutte le componenti della scuola, si rende necessario offrire le opportune indicazioni per regolamentare i momenti di riposo o di transizione delle attività didattiche. A tal proposito, si richiama al rispetto dell'art. 2048¹ del Codice Civile (*Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte*), del Regolamento d'istituto e dell'art. 17 (*Vigilanza sugli alunni*) della Circolare Ministeriale 16 aprile 1975, n. 105.

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione dell'obbligo di vigilanza (CCNL 2007, art. 28 comma 10), anzi questo si accentua a ragione della sua maggiore pericolosità (C. Conti, sez. reg. Umbria, 25/8/1997, n. 373). **La mancata sorveglianza nella pausa di ricreazione costituisce ipotesi di colpa grave, poiché in questo periodo viene richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi.**

Di conseguenza, il docente è libero dalle responsabilità solo se riesce a dimostrare che l'evento è stato repentino e fortuito e che, **pur essendo egli presente**, non ha potuto evitare l'evento, poiché lo stesso si sarebbe comunque verificato in modo imprevedibile, repentino e improvviso (C. dei Conti, sez. Molise, 31/7/1997, n° 399).

Per tutto ciò non espressamente richiamato con le seguenti disposizioni, fa fede la normativa vigente e il Regolamento d'Istituto.

Si raccomanda lo scrupoloso adempimento, nel consueto clima di collaborazione, di quanto disposto con la presente circolare e la segnalazione di eventuali rischi rilevati.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Mariagrazia Costantino



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

I.C. Noviglio Casarile-Scuola della Infanzia-Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado

Via Verdi, 2 - NOVIGLIO (MI) Tel. 029006437 Codice Fiscale 80141530156

E-mail MIIC881004@istruzione.it – Pec MIIC881004@pec.istruzione.it- Sito web www.icnovigliocasarile.edu.it

¹ Art. 2048. - (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte).

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto.